



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

**Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo  
e delle Amministrazioni dello Stato**

presieduta dal Presidente Manuela Arrigucci;

formata dai Magistrati: Maria Luisa Romano, Carmela Mirabella, Nicola Bontempo, Mauro Oliviero, Laura Cafasso, Francesco Targia, Rosalba Di Giulio, Laura D'Ambrosio, Stefano Castiglione, Marco Boncompagni, Benedetta Cossu, Giuseppe Teti, Daniele Bertuzzi, Fabia D'Andrea, Rossella Bocci, Valeria Franchi, Mauro Bonaretti, Filippo Izzo (relatore), Laura Monfeli, Renato Catalano, Ottavio Caleo, Annalaura Leoni, Nunzio Mario Tritto, Elisabetta Conte, Bruno Lomazzi, Francesco Magno, Emanuele Petronio, Andrea Di Renzo;

**nell'adunanza del 9 aprile 2026**

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*, e, in particolare l’articolo 2 di detta legge recante *“Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”*;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la richiesta di parere, ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 1 del 2026, formulata, in data 16 marzo 2026, dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, avente ad oggetto *“Alternatività tra MEPA e piattaforme elettroniche certificate – coordinamento normativo tra l’art. 25, comma 2, D.lgs. 36/2023 e l’art. 1, comma 450, legge n. 296/2006”*;

VISTA la nota di coordinamento n. 6322 dell’11 febbraio 2026 del Presidente della Sezione con la quale sono state fornite *“Prime indicazioni in ordine allo svolgimento della funzione consultiva ai sensi dell’art. 2 della legge 7 gennaio 2006, n. 1”*;

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 12209 del 17 marzo 2026 con la quale è stata convocata l’adunanza della Sezione per il giorno 9 aprile 2026 ed è stato nominato il relatore nella persona del Magistrato istruttore dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Cons. Filippo Izzo;

UDITO, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2026, il Magistrato relatore;

## FATTO

Con nota del 16 marzo 2026, acquisita al protocollo di questa Sezione con il n. 0011732, l'avv. Matteo Paroli, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito indicata anche, per brevità, come Autorità), ha formulato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, il seguente quesito: *«se sia corretta l'interpretazione sopra proposta secondo cui le piattaforme elettroniche certificate di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 possano essere considerate a tutti gli effetti equivalenti al MEPA, e, dunque, se per la finalizzazione di affidamenti di servizi e forniture di importo compreso tra i 5.000 e i 140.000 euro sia possibile utilizzare le piattaforme elettroniche certificate in luogo del MEPA senza che ciò costituisca una violazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 450, della ancora vigente legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

A sostegno di tale richiesta, l'Autorità ha osservato che il richiamato articolo 25 *«pone un apparente problema di coordinamento»* con quanto disposto dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006.

Riprodotti i testi delle due norme citate, l'Autorità ha precisato che su tale problema si è già pronunciato il Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 3218 del 30 gennaio 2025, che, *«sulla scia di quanto già statuito dal Ministero medesimo»* con i pareri n. 2196/2023 e n. 2961/2024, ha affermato che, ai fini dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, è possibile utilizzare la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata in uso presso la stazione appaltante in alternativa al MEPA *«a condizione che la PAD sia conforme ai requisiti*

*normativi: deve essere una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata secondo le linee guida AGID».*

Secondo l'Autorità sarebbe questa una conclusione *«condivisibile, anche alla luce della ratio ispiratrice comune agli strumenti di acquisto»*, che sarebbe quella di *«garantire la tracciabilità dell'intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa»*.

Nella Camera di consiglio del 9 aprile 2026, la Sezione, udito il Magistrato relatore, ha reso il richiesto parere nei termini seguenti.

## **DIRITTO**

Il Collegio ritiene la richiesta di parere, formulata dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e descritta nella parte in fatto, ammissibile, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1 del 2026, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo.

Il richiamato articolo 2 fonda la competenza di questa Sezione centrale sulla provenienza della richiesta da *«amministrazioni centrali»* e da *«altri organismi nazionali di diritto pubblico»* (sui criteri di riparto della competenza consultiva tra questa Sezione centrale e le Sezioni regionali di controllo cfr. le deliberazioni di questa Sezione in data 26 marzo 2026, n. SCCLEG/3/2026/PARERE e n. SCCLEG/4/2026/PARERE).

Escluso che l'Autorità di sistema portuale possa essere considerata un'*«amministrazione centrale»*, plurimi elementi normativi depongono a favore della sua qualificazione come *«organismo nazionale di diritto pubblico»*.

Dirimente, sotto questo profilo, è la qualificazione legislativa dell'Autorità di sistema portuale.

L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, espressamente qualifica l'Autorità di sistema portuale come «ente pubblico non economico di rilevanza nazionale».

La qualificazione legislativa è sufficiente per affermare, ai limitati fini del giudizio di ammissibilità della richiesta di parere, che l'Autorità di sistema portuale, quale amministrazione pubblica di rilevanza nazionale, tenuta all'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici, rientra nella nozione, utilizzata dal ridetto articolo 2 della legge n. 1 del 2026, di "organismo nazionale di diritto pubblico" ed è, quindi, un soggetto legittimato all'accesso alla funzione consultiva di questa Sezione centrale.

È possibile affermare, infatti, che l'Autorità di sistema portuale, oltre al suo rilievo nazionale e non locale, risponde a tutti i requisiti che l'articolo 1, lettera e), dell'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, elenca perché un «qualsiasi soggetto» possa essere considerato come «organismo di diritto pubblico»:

- è un "ente" dotato di capacità giuridica, trattandosi di un soggetto pubblico;
- è istituita per soddisfare esigenze di interesse generale attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale (cfr. articolo 6, comma 4, della legge n. 84 del 1994, in ordine agli obiettivi e alle finalità perseguiti dalle Autorità di sistema portuale; si vedano anche le limitazioni funzionali alle loro attività di cui al comma 11 del medesimo articolo);
- la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali (infatti, rientra nel settore delle "Amministrazioni pubbliche" inserite nel conto economico consolidato, non superando il cosiddetto *test market/non-market* o *test del 50 per cento*, secondo le definizioni statistico-contabili del Regolamento UE n.

549/2013 sul Sistema europeo dei conti: cfr., da ultimo, l'elenco, a tal fine predisposto dall'Istat, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, 30 settembre 2025, n. 227);

- la sua gestione è soggetta al controllo statale (cfr. articolo 6, comma 7, e articolo 12 della legge n. 84 cit., per i quali «L'Autorità di sistema portuale è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», che approva, anche di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le principali delibere dell'Autorità stessa);

- i componenti dei suoi organi di direzione e di vigilanza sono nominati e designati dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali (cfr. articolo 8 della legge n. 84 cit. per quanto riguarda la nomina del Presidente dell'Autorità; articolo 9 della legge n. 84 cit. per quanto riguarda la designazione dei componenti del Comitato di gestione; articolo 11 della legge n. 84 cit. per quanto riguarda la nomina del Collegio dei revisori dei conti).

È utile ricordare anche che, ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della legge n. 84 cit., la gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale è soggetta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, attraverso la Sezione del controllo sugli enti (per quanto riguarda l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, si richiama, da ultimo, la determinazione n. 148/2025 del 27 novembre 2025, con la quale la Sezione del controllo sugli enti ha deliberato la relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023).

Sempre per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta di parere è stata presentata dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, «ha la rappresentanza legale dell'Autorità» (sulla necessità che la richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1 del 2026, sia sottoscritta dal

rappresentante legale dell'ente richiedente cfr. le deliberazioni citate n. SCCLEG/3/2026/PARERE e n. SCCLEG/4/2026/PARERE di questa Sezione centrale).

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere riguarda la «*materia della contabilità pubblica*» in quanto ha ad oggetto l'interpretazione di norme, da un lato, appartenenti al codice dei contratti pubblici e, dall'altro lato, finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica in tale settore: si tratta, in entrambi i casi, delle teste di capitolo della nozione tradizionale di *contabilità pubblica* (cfr., anche, per un condivisibile ampliamento di tale nozione quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo, 17 novembre 2010, delib. n. 54/CONTR/10, resa nell'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, secondo cui la considerazione delle dinamiche evolutive, che hanno riguardato il sistema della contabilità pubblica, porta a ritenere ammissibili anche quesiti relativi alle «*modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa*», stabiliti da norme di coordinamento della finanza pubblica).

Ciò sarebbe sufficiente ad affermare l'ammissibilità oggettiva della richiesta, tenuto conto che le ulteriori limitazioni, previste dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 1 del 2026, ossia che il parere deve riguardare questioni «*estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre*», si riferiscono – sulla base del criterio fondamentale dell'interpretazione cosiddetta *letterale*, codificato nell'articolo 12, primo comma, delle preleggi, cioè dell'indispensabile rispetto del «*significato proprio delle parole*» di ogni disposizione normativa – al secondo ambito di competenza per materia della funzione

consultiva: tale secondo ambito di competenza riguarda, infatti, *«fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro»* con conseguente concordanza dell'aggettivo *«estraneae»* in genere e in numero (cfr. Sezione centr. contr. leg., delib. n. SCCLEG/3/2026/PARERE e n. SCCLEG/4/2026/PARERE, cit., con richiami ai difformi orientamenti, emersi, sul punto, nelle Sezioni regionali di controllo, in ordine all'interpretazione di tali clausole limitative).

In ogni caso, l'estraneità della richiesta di parere ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di questa Corte dei conti si deduce, oltre che da quanto già osservato al punto 6 in ordine ai suoi caratteri sufficientemente astratti e generali tali da escludere ogni diretta attinenza o riferibilità a casi concreti, dalla decisiva circostanza che l'Autorità di sistema portuale non è un'amministrazione dello Stato (cfr. il già richiamato articolo 6, comma 5, legge n. 84 del 1994): i suoi atti o provvedimenti in materia di contratti pubblici non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che assoggetta al controllo preventivo i *«decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome»*.

Inoltre, per quanto riguarda l'ulteriore profilo dell'estraneità a fatti oggetto di un invito a dedurre notificato da parte della competente Procura di questa Corte dei conti, in sede istruttoria, è stata acquisita la nota n. 55 del 20 marzo 2026 con la quale la Procura regionale per la Liguria ha attestato, sul presupposto delle *«dovute verifiche»*, che, con riferimento all'argomento oggetto del parere richiesto dall'Autorità, *«non sono stati notificati inviti a dedurre né sono pendenti atti di citazione e/o appelli»*; l'attestazione è

stata confermata, in vista dell'adunanza, dalla medesima Procura con nota n. 62 dell'8 aprile 2026.

Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.

La digitalizzazione di tutte le fasi di *vita giuridica* dei contratti pubblici, dalla programmazione fino all'esecuzione, è uno dei punti qualificanti la riforma attuata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il nuovo Codice dei contratti pubblici.

La Parte II del Libro I del decreto legislativo n. 36 del 2023 – nel cui ambito si colloca l'articolo 25, che costituisce uno dei parametri normativi della richiesta di parere – è interamente dedicata alla «*digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti*», segnando un'importante novità rispetto alle disorganiche e frammentate disposizioni contenute nel precedente Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La riforma, che, ai sensi dell'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, ha acquistato piena efficacia prescrittiva dal 1° gennaio 2024, si inserisce nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che, nell'ambito delle modifiche del «*quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni*», ha puntato sulla digitalizzazione integrale dei contratti pubblici, nonché sull'interoperabilità e sull'interconnettività tra i sistemi e le base dati delle amministrazioni pubbliche per conseguire obiettivi di semplificazione delle regole di settore e per il recupero di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa anche per quanto riguarda le commesse pubbliche, in attuazione del valore costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Riforma 1.10 nell'ambito della Missione 1, Componente 1, del PNRR allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021).

Sotto questo profilo, rilevano i principi della digitalizzazione, che l'articolo 19 del nuovo Codice, nell'aprire la citata Parte II, declina in aggiunta ai principi generali contenuti nei primi dodici articoli del Codice stesso (per una disamina dei principi della digitalizzazione cfr. la Relazione agli articoli e agli allegati, elaborata dal Consiglio di Stato, pp. 39-40).

In particolare, per quanto interessa in questa sede, il comma 1 di tale articolo 19 impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di assicurare la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti, oltre che nel rispetto dei principi del Codice dell'amministrazione digitale e di quelli di trasparenza, di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica, in conformità al principio di neutralità tecnologica (del quale la Relazione citata, p. 40, sottolinea la «*particolare centralità nel settore in esame*»), secondo il quale le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono essere vincolate all'utilizzo di tecnologie o fornitori predeterminati, dovendo essere garantite l'interoperabilità dei sistemi e l'adozione di soluzioni suscettibili di evoluzione nel tempo in modo da prevenire qualsiasi forma di dipendenza tecnologica da un unico operatore o da programmi informatici a codice chiuso.

Rileva, inoltre, l'articolo 22, comma 1, del nuovo Codice, che definisce l'«*ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)*» attraverso le sue due fondamentali componenti: da un lato, le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici (cioè, la *Banca dati nazionale dei contratti pubblici*, disciplinata dal successivo articolo 23, e la *Piattaforma digitale nazionale dati*, di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); dall'altro lato, le «*piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti*», previste e disciplinate dal richiamato articolo 25 del Codice medesimo.

Nella prospettiva di un sistema di *e-procurement* integrato e interconnesso, che tiene conto dello sviluppo delle tecnologie digitali nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di evitare inutili ostacoli alla realizzazione del riferito obiettivo strategico della integrale digitalizzazione dei contratti pubblici, la disciplina dell'articolo 25 non si sofferma, quindi, sulla necessità di un'unica e accentrata piattaforma di approvvigionamento digitale; ma, in coerenza con il paradigma dell'*ecosistema digitale*, si preoccupa che le varie e molteplici «*piattaforme*», che possono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti «*per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici*» (così il comma 1 dell'articolo 25; ma si veda anche il comma 3 secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, privi di una propria piattaforma, devono comunque avvalersi delle «*piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome*»), assicurino l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con la Piattaforma digitale nazionale dati – che, come si è visto al punto che precede, costituiscono, ai sensi del richiamato articolo 22, uno dei due pilastri della complessa architettura infrastrutturale designata come «*ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale*» – e che siano conformi alle regole tecniche previste dal successivo articolo 26 (così il comma 2 dell'articolo 25; tali regole tecniche, che, ai sensi del ridetto articolo 26, sono stabilite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), di intesa con ANAC, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si rinvencono ora nel provvedimento n. 267 del 31 dicembre 2025 con il quale AgID ha definito «*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD)*»; si veda anche la determinazione AgID 27

dicembre 2023, n. 334, con la quale è stato adottato il “*Regolamento recante la procedura di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale*”).

Le piattaforme di approvvigionamento digitale devono, quindi, essere certificate dall’AgID, mentre all’ANAC è attribuito il compito di gestire il «*registro delle piattaforme certificate*» (articolo 26, comma 3).

È richiesto, infine, che la piattaforma di approvvigionamento digitale, concretamente utilizzata da ciascuna stazione appaltante o ente concedente, assicuri la concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori economici: qui, il nuovo Codice riprende la disciplina delle ipotesi di malfunzionamento, anche solo temporaneo, già contemplata dall’articolo 79, comma 5-*bis*, del Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (articolo 25, comma 2, secondo e terzo periodo).

Ricostruita nei termini di un vero e proprio favor per la digitalizzazione dei contratti pubblici la ratio sottesa all’articolo 25 e, più in generale, a tutto l’intervento normativo di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, in quanto intesa ad assicurare, in tale settore, una migliore attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, si rende possibile sciogliere l’apparente antinomia con l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

È utile riportare il testo vigente dei primi due periodi del citato comma 450, rilevanti ai fini del presente parere: «*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute*

*a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure».*

Dunque, il primo periodo del comma 450 impone alle amministrazioni statali, centrali e periferiche – ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni educative e universitarie – nonché agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e alle agenzie fiscali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito per brevità MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro e al di sotto della soglia di rilievo eurounitario.

Per le «altre» amministrazioni pubbliche, cioè diverse da quelle indicate al primo periodo, oltre che per le «autorità indipendenti», l'obbligo può essere adempiuto, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 450, con modalità alternative: non soltanto attraverso il MEPA, ma anche ricorrendo ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (recante il "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"), ovvero messi a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cfr., in argomento, Corte dei conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 18 luglio 2013, n. 312/2013/PAR; id., 23

aprile 2013, n. 165/2013/PAR e Sez. reg. contr. Marche, 29 novembre 2012, n. 169/2012/PAR: tutte, nell'esame della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 52 del 2012 nel comma 450, sottolineano, con riguardo alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle del primo periodo, l'inesistenza di un «*obbligo assoluto*» di ricorso al MEPA, essendo stata espressamente prevista, per tali amministrazioni, la «*facoltà di scelta*» tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate dall'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

L'abrogazione espressa dell'intero decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, da parte dell'articolo 220 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha fatto sì venir meno il termine formale di una delle riferite modalità di adempimento, ma non ha inciso sul significato sostanziale della norma, che, ai fini del presente parere, può essere agevolmente ricostruito, tenendo conto che, pur in contesto normativo, organizzativo e tecnologico profondamente diverso da quello attuale, l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 – cui si deve l'aggiunta del secondo periodo al ridetto comma 450 – in una logica di coordinamento della finanza pubblica, già riteneva possibile che le amministrazioni pubbliche, diverse da quelle “*centrali*” (tra le quali può essere compresa l'Autorità richiedente), provvedessero all'obbligo di approvvigionamento digitale attraverso le suddette modalità alternative al ricorso al MEPA e, cioè, il mercato elettronico realizzato dalla stessa amministrazione interessata e quello realizzato dalle centrali di committenza di riferimento.

Questa prima iniziale conclusione può trovare ulteriore conforto nella considerazione che il richiamo esterno all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, contenuto nel comma 450 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, è da

intendersi come un rinvio “redazionale” o “fisso”, indifferente alle sorti della fonte oggetto di rinvio.

Ciò è reso evidente dallo svuotamento di significato normativo che deriverebbe da una diversa qualificazione del rinvio, in termini cioè di rinvio “recettizio”: anche il primo periodo del comma 450, che rappresenta il nucleo originario della disposizione, stabilisce, per le amministrazioni statali e per le altre amministrazioni pubbliche “centrali” ivi indicate, l’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip, richiamando espressamente il medesimo articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Se, dunque, non è consentito obliterare dal significato normativo attuale del ridetto comma 450 la sua apertura verso sistemi di acquisizione digitale di beni e servizi diversi dal MEPA, è, tuttavia, altrettanto indispensabile adeguare la volontà del legislatore storico – quello del 2012 – allo sviluppo delle tecnologie e del contesto normativo dei contratti pubblici, ora costituito dai principi e dalle logiche della transizione digitale e della digitalizzazione, che, come è stato esaminato in precedenza, presiedono allo sviluppo dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.

La possibilità di provvedere agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro e al di sotto della soglia di rilievo eurounitario attraverso le piattaforme certificate, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in alternativa al MEPA, non contraddice, né contrasta con l’articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, ma risponde alla sua stessa logica di fondo e si presenta conforme al fondamentale criterio di interpretazione oggettivo-sistematica della «*intenzione del legislatore*», codificato nell’articolo 12, primo comma, delle preleggi, unitamente al già richiamato criterio dell’interpretazione letterale.

Il decreto legislativo n. 36 del 2023 non è portatore di valori diversi o contrapposti da quelli che hanno determinato l'introduzione, in via legislativa, dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di ricorrere al mercato elettronico ovvero a sue forme alternative, né le sue disposizioni determinano un'incompatibilità assoluta - non risolvibile cioè attraverso un'interpretazione necessariamente evolutiva - con il ridetto comma 450 (cfr. articolo 48, comma 3, decreto legislativo n. 36 del 2023, che mantiene espressamente «fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»).

La digitalizzazione dei contratti pubblici - e gli obiettivi di maggiore trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in tale settore - rappresenta il filo che porta l'elettricità necessaria a illuminare il fondamento della disciplina, di cui al comma 450 della legge n. 296 del 2006, collegandolo alla trama normativa intessuta dal decreto legislativo n. 36 del 2023 (sull'individuazione degli obiettivi del sistema pubblico di *e-procurement*, in termini non soltanto di controllo della spesa, ma anche di una sua qualificazione nel senso di una maggiore trasparenza ed efficacia, oltre che di miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, nel contesto normativo anteriore alla riforma del decreto legislativo n. 36 del 2023, sono ancora utili le pur risalenti considerazioni svolte nella "Relazione sull'attività contrattuale delle amministrazioni statali attraverso il mercato elettronico" deliberata da Corte dei conti, Sez. centr. contr. gest. amm. Stato, 6 giugno 2013, n. 3/2013/GEST).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la conclusione del Collegio in riscontro alla richiesta di parere è, pertanto, nei termini seguenti: le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, disciplinate dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2023, possono essere considerate come una legittima alternativa

per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006.

**P. Q. M.**

Il Collegio esprime il parere nei termini seguenti: le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, disciplinate dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2023, possono essere considerate come una legittima alternativa per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006.

Il Presidente

Manuela Arrigucci

(Firmato digitalmente)

Il Relatore

Filippo Izzo

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 14 aprile 2026

Il Dirigente

Francesca Pluchinotta Palmeri

(Firmato digitalmente)